

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 790}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FUSARO, PONTELLO, CASTAGNETTI

Presentata l'8 novembre 1983

Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, in materia di incompatibilità dei ricercatori universitari confermati

ONOREVOLI COLLEGHI! — In base al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, sul riordino della docenza universitaria, i ricercatori universitari sostituiscono di fatto il ruolo degli assistenti, abolito da molti anni ed oggi ad esaurimento. Ora, l'articolo 34 del richiamato decreto n 382 applica provvisoriamente ai ricercatori lo *status* giuridico ed economico degli assistenti fino al momento in cui venga definito lo *status* giuridico specifico dei ricercatori medesimi (entro il 31 dicembre 1984, a norma dell'articolo 7 della legge delega 21 febbraio 1980, n 28)

Per altro, il secondo comma dello stesso articolo 34 prevede, ai fini della incompatibilità con altre attività, un rinvio al testo unico sul pubblico impiego (decreto

del Presidente della Repubblica n 3 del 10 gennaio 1957) con il che si viene a configurare una ingiusta disparità di trattamento rispetto a tutte le altre categorie universitarie, ivi compresi ricercatori e contrattisti che non abbiano superato il giudizio di idoneità

Non basta. C'è da chiedersi quanto sia costituzionalmente corretto imporre con il regime di incompatibilità di cui al testo unico sul pubblico impiego una scelta di vita tra università e professione prima che lo *status* giuridico del ricercatore sia stato chiaramente definito. Si verrebbe in questo modo a imporre una scelta « al buio », particolarmente ingiusta per i ricercatori confermati (ex assegnisti ed ex contrattisti), studiosi tutti necessaria-

mente tra i 35 e i 40 anni di età, in buona parte con attività professionale già integrata con quella universitaria da lungo tempo.

Si presenta, pertanto, la opportunità — pur lasciando impregiudicata la questione di fondo delle incompatibilità, che rite-

niamo vada risolta in modo rigoroso — di rinviare la definizione della incompatibilità alla più ampia futura definizione dello *status* giuridico complessivo del ricercatore universitario, di cui al già citato articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28. Non è prevedibile spesa alcuna.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I commi primo e secondo dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono sostituiti dal seguente:

« Fino a quando non si sarà provveduto alla definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, il medesimo è disciplinato dalle norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo ».